

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1188**

"Conversione in legge del
decreto-legge 30 novembre
2013, n. 133, recante
disposizioni urgenti
concernenti l'IMU,
l'alienazione di immobili
pubblici e la Banca d'Italia"

dicembre 2013
n. 86



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1188**

"Conversione in legge del
decreto-legge 30 novembre
2013, n. 133, recante
disposizioni urgenti
concernenti l'IMU,
l'alienazione di immobili
pubblici e la Banca d'Italia"

dicembre 2013
n. 86

a cura di: S. Moroni

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	15
Articolo 1 <i>(Abolizione della seconda rata dell'IMU)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di acconti di imposte)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia di immobili pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 4 <i>(Capitale della Banca d'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 5 <i>(Organi della Banca d'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 6 <i>(Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 7 <i>(Disposizione di coordinamento)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 8 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 9 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	67

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Abolizione della seconda rata dell'IMU)

L'**articolo 1** al **comma 1** prevede che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo quanto previsto dal successivo **comma 5**, secondo il quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, deve essere versata dal contribuente - entro il 16 gennaio 2014 - in misura pari al 40 per cento. Ai sensi del **comma 9** la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni.

Il **comma 2** ribadisce che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi da quelli individuati al comma 1 l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica.

Con il **comma 3** vengono stanziati risorse per l'anno 2013 pari a euro 2.164 milioni per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU derivante dall'abolizione di cui al comma 1. Una quota di tali risorse (euro 1.729 milioni) è attribuita, ai sensi del **comma 4**, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A, mentre il **comma 8** disciplina la compensazione per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 6** rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione a conguaglio del contributo compensativo di euro 348 milioni. Qualora dal decreto risultino riconosciuti al comune importi superiori a quelli spettanti dall'applicazione delle aliquote e della detrazione, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune a riduzione delle imposte comunali dovute sui medesimi immobili per l'anno 2014 (**comma 7**).

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, il **comma 11** autorizza i comuni beneficiari del trasferimento compensativo ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013, mentre il **comma 12** incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad

anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di acconti di imposte)

L'**articolo 2** al **comma 1** aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia.

Nei confronti degli stessi soggetti il **comma 2** prevede - per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre - una addizionale alla aliquota IRES di 8,5 punti percentuali; in riferimento a tale addizionale, il **comma 3** detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale.

Il **comma 4** proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, prevedendo che la seconda o unica rata di acconto IRES, dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è versata entro il 10 dicembre 2013.

Il **comma 5** introduce, a decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio amministrato), il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Infine il **comma 6** modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

L'**articolo 3** al **comma 1**, ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, dispone che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005 (vendita, anche in blocco, di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico), si applichino le disposizioni recate dall'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, che consentono la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.

Il **comma 2** alla **lettera a)** consente all'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata (anche in blocco), anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, mentre la **lettera b)** estende invece il meccanismo di dismissione individuato dall'articolo 11-*quinquies* citato agli immobili degli enti territoriali.

Articolo 4 *(Capitale della Banca d'Italia)*

Il **comma 1** dell'**articolo 4** ribadisce che la Banca d'Italia è: istituto di diritto pubblico; banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali; autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

Il **comma 2** autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro. Il capitale, a seguito dell'aumento, è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

Ai sensi del **comma 3**, ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

Il **comma 4** individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto:

- banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea;
- fondazioni bancarie;
- enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia;
- fondi pensione.

Ai sensi del **comma 5**, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 5 per cento, né direttamente né indirettamente. Per le quote in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Il **comma 6** consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale fissati dal precedente comma.

Articolo 5 *(Organi della Banca d'Italia)*

Il **comma 1** dell'**articolo 5** stabilisce che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

Il **comma 2** prevede che il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

Articolo 6

(Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni)

L'**articolo 6** al **comma 1** sostituisce l'articolo 114 del con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, con il quale si prevede la partecipazione di un rappresentante del governo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio della Banca d'Italia, sopprimendo i poteri di sospensione e di annullamento da parte del delegato governativo sulle delibere dell'assemblea e del Consiglio.

Il **comma 2** abroga una serie di disposizione che risultano incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina della Banca d'Italia dagli articoli 4 e 5. Ulteriori abrogazioni vengono disposte dai **commi 3 e 4**: tra queste, la norma (comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005) che prevede con regolamento la ridefinizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia e l'individuazione delle modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. Il **comma 5** prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Il **comma 6** dispone infine che - a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del testo in esame - le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sono collocate nel comparto delle attività destinate alla negoziazione agli stessi valori di iscrizione che avevano nel comparto di provenienza.

Articolo 7

(Disposizioni di coordinamento)

L'**articolo 7** reca disposizioni di coordinamento in materia di accise: in particolare, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2013, chiarisce che gli incrementi di accisa ivi previsti si riferiscono alle aliquote di accisa come rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.

Articolo 8

(Copertura finanziaria)

L'**articolo 8** reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

L'**articolo 9** dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (30 novembre 2013).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Abolizione della seconda rata dell'IMU)

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dalla

disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero

dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

L'**articolo 1** detta disposizioni in materia di imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

In particolare, il **comma 1** prevede che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011¹, per una serie di immobili, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

In particolare, la seconda rata non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

- a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54², ossia abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa); da tale previsione sono esclusi i fabbricati di particolare pregio e valore, vale a dire le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1; le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8 e, infine, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale A/9.

Per quanto riguarda gli IACP, si ricorda che il DPR n. 616 del 1977 (articolo 93, comma 2) ha riconosciuto alle regioni competenza propria in materia di edilizia residenziale pubblica, per cui gli IACP sono divenuti enti regionali. Ciò ha indotto alcune regioni ad adottare per gli IACP il modulo organizzativo dell'ente pubblico economico in sostanziale conformità con quello dell'azienda speciale previsto, per la gestione dei servizi pubblici locali, dalla legge n. 142 del 1990: in tali regioni gli IACP sono stati trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Altre regioni hanno, invece, preferito scegliere il modulo organizzativo dell'ente pubblico non economico o quello della società di capitali. Vi sono, infine, regioni che non si sono avvalse della facoltà conferita dall'articolo 93, per cui in esse continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria. Gli IACP o Ater possono beneficiare della detrazione base di 200 euro (non della maggiorazione della detrazione prevista per i figli, in quanto persone giuridiche), ma non possono fruire dell'aliquota ridotta per le abitazioni principali.

Le cooperative a proprietà indivisa (art. 23, del D.P.R. n. 2 del 1959) realizzano immobili di civile abitazione concessi ai soci assegnatari solo in godimento. I soci contribuiscono al finanziamento della costruzione e versano un canone di godimento, la cui determinazione viene indicata nei regolamenti della cooperativa. Poiché i soci

¹ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

² *Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.*

non sono proprietari ma assegnatari nel passaggio dall'ICI all'IMU sono stati assimilati dalla legge ai possessori di seconda casa. Peraltro, anche i soci assegnatari possono beneficiare della detrazione base di 200 euro;

- b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (immobili di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16³);

Al riguardo si ricorda che l'articolo 4, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2012 ha previsto, ai soli fini IMU, che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

- c) un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102⁴)

Più specificamente, si ricorda che il comma 5 citato reca alcune agevolazioni per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale personale è possibile ottenere il riconoscimento di abitazione principale per l'immobile posseduto, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e non concesso in locazione, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Tale agevolazione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013 e a condizione che il fabbricato non sia accatastato come A/1, A/8 o A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Come evidenziato anche dalla Relazione, l'agevolazione in parola non si applica invece ai fabbricati civili di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, in quanto la loro equiparazione all'abitazione principale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 (articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013).

- d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

³ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

⁴ *Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.*

per i terreni agricoli, a fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge. Dunque, ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, rileva l'insieme dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali individuati dall'articolo 1 del D.Lgs. 99 del 2004; tale formulazione sembra anche includere le società di capitali che operano nel settore, oltre alle persone fisiche. Ai fini del calcolo del valore dei terreni agricoli, si applica un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 qualora il terreno sia posseduto e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5 dell'articolo 13, D.L. 201 del 2011).

Ai sensi del comma 8-bis all'articolo 13, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro;

- e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai sensi della disciplina IMU, i fabbricati rurali sono assoggettati ad imposta. Se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l'IMU nelle modalità ordinarie (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale).

Per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell'articolo 13 prevede un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

Accanto alle suindicate misure, l'articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) esenta dall'imposta i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La circolare n. 3/DF del Dipartimento delle finanze del 18 maggio 2012 chiarisce che ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano. Inoltre, è prevista una riserva di disciplina a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. Esse, conformemente ai propri statuti e in deroga alle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge, potranno assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con l'aliquota allo 0,2 per cento (abbassabile dai comuni allo 0,1), ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del TU delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ovvero in base all'articolo 80 del D.P.R. n. 670 del 1972.

L'articolo 10, comma 4-*quater* del decreto-legge n. 35 del 2013 ha esteso la non applicazione della riserva allo Stato relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT montani o parzialmente montani assoggettati all'IMU dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** ribadisce che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi, rispettivamente, da quelli individuati dalla citate lettere d) ed e) del comma 1 l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 non era dovuta la prima rata dell'IMU per l'anno 2013 su tutti i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Ai sensi del **comma 9** la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi:

- dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011;
il comma 10 citato consente ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013.
L'articolo 2-*bis* citato concede ai Comuni la facoltà, ai fini del pagamento della seconda rata dell'IMU 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze non “di lusso” concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

In relazione a tali tipologie di immobili, non spettano tuttavia ai comuni le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8 (su cui vedi *infra*).

Come anticipato, ai sensi del comma 1 la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta salvo quanto previsto dal **comma 5**, secondo il quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, deve essere versata dal contribuente - entro il 16 gennaio 2014 - in misura pari al 40 per cento.

In altri termini, nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti saranno tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014, il 40

per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 102 del 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del D.L. n. 201 del 2011⁵, stabilisce che per l'anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Gli elenchi (per regione) dei regolamenti e delle aliquote adottate dai comuni negli anni 2012 e 2013 sono pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze all'indirizzo, rispettivamente

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/dati/download.htm?anno=2012>

e
<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/dati/download.htm?anno=2013> (dati aggiornati al 29 novembre 2013).

L'applicazione dell'IMU

Con il decreto-legge n. 93 del 2008 è stata disposta l'esenzione ICI dell'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e delle relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari che il comune avesse assimilato all'abitazione principale.

Successivamente, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito e disciplinato l'imposta municipale propria - IMU, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli

⁵ Il comma 13-*bis* citato, inserito dall'articolo 4, comma 5, lett. *l*), del D.L. n. 16 del 2012, è stato successivamente sostituito dall'articolo 10, comma 4, lett. *b*), del D.L. n. 35 del 2013. Il testo del D.L. n. 35/2013 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. La disposizione interviene inoltre in merito al versamento dell'IMU, stabilendo che la prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014. Tuttavia, per rispondere ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata.

In particolare, l'IMU si applica dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; essa è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, determinato ai sensi della disciplina ICI (articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992). A tal fine, l'articolo 13 del D.L. 201/2011 ha innalzato la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale delle diverse tipologie di immobili.

L'imposta si applica anche all'abitazione principale del contribuente, con aliquota di base pari allo 0,4 per cento. Per l'abitazione principale è prevista una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro per tale aumento). Il D.L. n. 16 del 2012 (in materia di semplificazioni tributarie) ha reso più stringenti i requisiti per la qualifica di "abitazione principale", al fine di prevedere che le agevolazioni disposte per tali immobili si applichino a un solo cespite per nucleo familiare, ovvero quello in cui il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica. Si consente ai comuni di considerare, a fini IMU, come abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il bene non sia locato, nonché l'immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato.

L'articolo 2, comma 5, del citato D.L. 102 del 2013, qualifica *ex lege* come abitazione principale, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, l'immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che tale immobile sia iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e non concesso in locazione. Ai sensi dell'articolo 2-*bis* si concede ai Comuni la facoltà, ai fini del pagamento della seconda rata dell'IMU 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze non "di lusso" concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

I Comuni possono modificare le predette aliquote di base (sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili), in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge. Sono previste misure di aliquota ridotta per legge e misure di aliquote che i comuni hanno la facoltà di ridurre (ad esempio, per gli immobili locati è prevista la facoltà di riduzione allo 0,4 per cento).

In materia di agevolazioni e le esenzioni, non vi è una perfetta sovrapposizione tra agevolazioni ICI e agevolazioni IMU; le norme del decreto legislativo n. 504 del 1992, che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili, risultano infatti applicabili solo ove espressamente richiamati. In particolare, in virtù di tale esplicito rinvio, sono esenti da IMU (come lo erano da ICI) gli immobili posseduti da enti non commerciali, con un regime tuttavia profondamente diverso. L'articolo 91-*bis* del D.L. n. 1 del 2012 ha sancito che dal 2013 l'esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di

enti non commerciali adibiti a specifiche attività è applicabile solo nel caso in cui le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività – pur dando luogo, astrattamente, a esenzione – siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate sono soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale. Con DM del 19 novembre 2012 sono state introdotte le necessarie disposizioni attuative, ai fini dell'individuazione dell'area di esenzione dall'IMU per gli immobili su cui svolgono la propria attività gli enti non commerciali. In particolare alla norma secondaria è demandata l'individuazione dei requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni. L'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012 ha poi sottratto gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, in relazione allo svolgimento di determinate attività. Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come “commerciali” (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni generali.

La legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della legge n. 228 del 2012) ha innovato l'assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU, conseguentemente ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell'ambito del quale si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni. In particolare, viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

Il già citato D.L. 102 del 2013 ha previsto che - per l'anno 2013 - non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, ovvero gli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.

Si rammenta che la sospensione era stata disposta more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi: la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale; l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Il citato D.L. 102/2013 ha inoltre innovato il panorama delle esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: in particolare, sono stati esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Sono stati esplicitamente equiparati all'abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale nonché gli alloggi sociali, mentre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si prevede l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale; si dispone inoltre l'esenzione, a decorrere dal 2014, dall'IMU degli immobili destinati alla ricerca scientifica.

Con il **comma 3** vengono stanziati risorse per l'anno 2013 pari a euro 2.164 milioni (euro 2.076 milioni per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87 milioni per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano), per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU derivante dall'abolizione di cui al comma 1.

Una quota di tali risorse (euro 1.729 milioni) è attribuita, ai sensi del **comma 4**, dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al testo in esame.

Tale misura spettante ai comuni è pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Per quanto concerne invece i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il minor gettito IMU è compensato attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per euro 86 milioni come individuato dall'allegato A già citato (**comma 8**).

Si ricorda che il comma 17 dell'articolo 13 citato concerne i trasferimenti erariali "fiscalizzati" che si applicano nei territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L'ammontare di tali trasferimenti varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dall'IMU.

Con le procedure previste per le autonomie speciali dall'articolo 27 della legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

Il **comma 6** rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2014, per la determinazione a conguaglio del contributo compensativo di euro 348 milioni, dato dalla differenza tra le risorse complessivamente stanziati dal comma 3 (euro 2.164 milioni) e quelle distribuite a ciascun comune rispettivamente con il comma 4 (euro 1.729 milioni) ed il comma 8 (euro 86 milioni).

A tal fine si prevede l'elaborazione di una metodologia concordata con l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che prenda come base i dati del gettito 2012 e operi una stima delle manovre effettuate dai comuni nel 2013.

L'attribuzione deve altresì tenere conto di quanto già corrisposto ai comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi dell'articolo, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, (norma con la quale - si ricorda - è stata disposta l'abolizione per l'anno 2013 della prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013).

Qualora dal decreto risultino riconosciuti al comune importi complessivamente superiori a quelli spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune a riduzione delle imposte comunali dovute sui medesimi immobili per l'anno 2014 (**comma 7**).

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; qualora i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti non siano completati entro il 10 dicembre 2013, viene altresì autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni.

Il **comma 11**, in deroga all'articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali - TUEL), autorizza i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

Si ricorda infatti che il comma 3 dell'articolo 175 citato prevede che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Il **comma 12** infine, in considerazione delle possibili carenze di liquidità che potrebbero insorgere nei comuni a seguito dell'applicazione delle disposizioni in commento, incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.

Si ricorda che l'articolo 222 del TUEL, dedicato alle anticipazioni di tesoreria, prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, conceda allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni (come per le province, le città metropolitane e le unioni di comuni) ai primi tre titoli di entrata del bilancio; gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme. Disposizioni specifiche sono poi previste per gli enti locali in dissesto economico-finanziario.

I relativi maggiore oneri per interessi a carico dei comuni sono rimborsati dal Ministero dell'interno nel limite massimo di 3,7 milioni di euro, secondo modalità e termini che saranno fissati con decreto ministeriale da adottare entro il 31 gennaio 2014.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di acconti di imposte)

1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

«20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento.»

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui

all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2

dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.».

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di acconti di imposta.

Anzitutto, il **comma 1** aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia.

Più in dettaglio, la norma inserisce un nuovo comma 20-*bis* all'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76⁶, con il quale - ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102⁷ - per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 viene aumentata al 128,5 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per:

- gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo n. 87 del 1992⁸;
- la Banca d'Italia;
- le società e gli enti che esercitano attività assicurativa.

Si ricorda che il comma 20 dell'articolo 11 citato ha aumentato dal 100 al 101 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013⁹. Viene peraltro specificato che gli effetti della disposizione si producono esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

⁶ *Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.*

⁷ *Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.*

⁸ *Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.*

⁹ La percentuale di acconto IRES ed IRAP nel 2012 era pari al 100 per cento.

Pertanto, per effetto della disposizione in esame, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 la percentuale di acconto IRES viene aumentata di 27,5 punti percentuali (passando dal 101 al 128,5 per cento).

Si evidenzia che gli incrementi delle percentuali di acconto previsti per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Ciò comporta che ai sensi del comma 1, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, anche la misura dell'acconto IRAP per i soggetti IRES è incrementata al 128,5 per cento.

Riguardo al contenuto della norma, si segnala che la norma introduce un ulteriore anticipo d'imposta superiore al totale complessivo dell'imposta stessa, configurando una sorta di prestito obbligatorio a carico del contribuente.

Quanto ai soggetti interessati dall'aumento dell'acconto, la norma in esame fa riferimento agli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo n. 87 del 1992. Tali soggetti, ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo, sono: le banche; le società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; le società che svolgono attività di intermediazione mobiliare; i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del TUB (intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento) nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso TUB.

La norma fa salva l'applicazione del comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (a sua volta modificato dal successivo comma 6 su cui si veda più diffusamente *infra*), contenente una clausola di salvaguardia finanziaria relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata dei contenziosi, che forniscono copertura finanziaria agli oneri derivanti dallo stesso decreto-legge n. 102.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁰ con cui è stato disposto l'ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell'acconto dell'IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo.

Pertanto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative e la Banca d'Italia effettuano il versamento dell'acconto dell'IRES nella misura del 130 per cento e tutti gli altri

¹⁰ Sui cui contenuti si veda più diffusamente *infra*.

soggetti IRES nella misura del 102,5 per cento. L'incremento delle aliquote vale anche ai fini dell'IRAP.

Per il periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l'acconto dell'IRES (e, conseguentemente, dell'IRAP) in misura pari al 101,5 per cento.

Nei confronti degli stessi soggetti interessati dalla disposizione di cui al comma 1 (ossia gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e la Banca d'Italia) il **comma 2** prevede - per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre - una addizionale alla aliquota IRES di 8,5 punti percentuali.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'IRES è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento.

La disposizione opera in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo il quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo; relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono (comma 1). Esso prevede altresì che le disposizioni tributarie non possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti (comma 2).

Viene specificato che l'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del TUIR.

Si ricorda che il vigente terzo comma dell'articolo 106 del TUIR prevede che per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela (compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Si evidenzia peraltro che l'articolo 1, comma 105, lettera b), del ddl di stabilità 2014 all'esame della Camera (AC 1865) introduce una modifica al citato terzo comma dell'articolo 106 del TUIR. Esso prevede in particolare che, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili senza il predetto limite dello 0,30, in quote costanti

nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Fanno eccezione le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, che sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Si precisa, inoltre, che le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Sempre in riferimento all'addizionale IRES introdotta dal comma 2, il **comma 3** detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo¹¹ e per la trasparenza fiscale¹².

Si prevede in particolare che:

- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo (articolo 117 del TUIR) e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 del TUIR) assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale e provvedono al relativo versamento;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale in qualità di partecipanti assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Il **comma 4** proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES. In particolare si prevede che la seconda o unica rata di acconto IRES, dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è versata entro il 10 dicembre 2013.

Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, il versamento va invece effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

La rata di acconto viene determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto

Anche in tale ipotesi la proroga dei termini di versamento IRES ha effetto sul versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui ai fini IRAP gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Si ricorda che i versamenti a saldo e l'eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta,

¹¹ Si ricorda che l'adesione al regime opzionale del consolidato fiscale nazionale consente di determinare l'IRES in modo unitario con riferimento al gruppo societario cui appartengono i soggetti interessati, effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti, opportunamente rettificati, di ciascuno dei soggetti aderenti.

¹² Con l'opzione per il regime di trasparenza fiscale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, bensì vengono imputati a ciascun socio gli utili o le perdite, in proporzione alla quota di possesso, a prescindere dall'effettiva percezione.

oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

L'acconto è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

La norma in esame ha pertanto posticipato la scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, al decimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione; per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine è, quindi, quello del 10 dicembre 2013.

Il **comma 5** introduce, a decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461¹³, il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ha introdotto un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR (regime del risparmio amministrato).

Ai sensi del successivo articolo 6 il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna delle plusvalenze realizzate, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti ministeriali; l'imposta sostitutiva si applica su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora i soggetti sopra citati non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attestati i predetti dati ed informazioni. I soggetti suddetti sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.

Ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 6 i soggetti citati provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni.

¹³ *Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

Il comma 5 prevede pertanto che i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva sul regime del risparmio amministrato sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nel periodo gennaio-novembre dello stesso anno, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997.

Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

Si evidenzia come la nuova disciplina si applichi a decorrere dall'anno 2013: pertanto, a differenza delle altre disposizioni in materia di acconti recate dall'articolo in esame, non presenta carattere temporaneo.

Come anticipato, il **comma 6** modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.

Il comma 4 dell'articolo 15 citato reca una clausola di salvaguardia finanziaria relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile (previsti dagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto), che forniscono copertura finanziaria agli oneri derivanti dal provvedimento.

La norma originaria prevede in particolare un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento delle suddette entrate. Qualora dal monitoraggio emerga un gettito inferiore a quello necessario a garantire la copertura finanziaria del provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di novembre 2013, stabilisce con proprio decreto l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi di maggior gettito anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.

Tale disposizione viene modificata dalla norma in esame prevedendo che, a seguito del monitoraggio sulle entrate, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti IRES e IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise, in misura tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

In applicazione di tale disposizione è stato emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze il decreto 30 novembre 2013¹⁴ (pubblicato nella G.U.n. 282 del 2 dicembre 2013).

Tale decreto - considerato che dal monitoraggio effettuato sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi sono risultati introitati circa 340 milioni di euro (a fronte dei 600 milioni di euro previsti) e che l'ammontare delle maggiori entrate IVA per pagamento dei debiti pregressi delle P.A. ammonta a circa 540 milioni di euro (a fronte dei 925 milioni di euro previsti) - interviene attivando la citata clausola di salvaguardia (ex articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013).

Si dispone pertanto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, che la misura dell'acconto IRES sia aumentata di 1,5 punti percentuali.

Si prevede altresì che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sia disposto l'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

¹⁴ Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

2. Al comma 1, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili ad uso non», è inserita la seguente: «prevalentemente»;

b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:

«L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'**articolo 3** detta disposizioni in materia di immobili pubblici.

Più in dettaglio, il **comma 1**, ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, dispone che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, si applichino le disposizioni recate dall'articolo 40, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che consentono la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.

Si ricorda in estrema sintesi che l'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203¹⁵, ha dettato disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, la cui alienazione è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è stata pertanto autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (ossia a

¹⁵ *Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*

trattativa privata, anche in blocco), i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.

All'alienazione di tali immobili è possibile applicare pertanto l'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985¹⁶, secondo il quale qualora l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità (e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive), può essere presentata domanda di sanatoria.

Il comma 6 dell'articolo 40 prevede un termine di centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile per la presentazione della domanda di sanatoria. Tale termine viene peraltro derogato dal comma in esame, che consente di presentare la domanda di sanatoria entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, la norma interviene al fine di agevolare la dismissione di immobili pubblici caratterizzati dalla carenza di un titolo edilizio "ordinario" e da una conseguente situazione di non conformità edilizia. A tal fine si intende consentire all'acquirente dell'immobile di usufruire della possibilità di sanare le irregolarità edilizie - nei limiti delle previsioni di sanabilità - successivamente al trasferimento, con impatto positivo sul valore degli immobili (dato che un immobile irregolare dal punto di vista edilizio e non sanabile subisce un notevole deprezzamento sul mercato).

Il **comma 2** interviene sulle disposizioni che disciplinano la dismissione in blocco di immobili pubblici ai sensi del già citato articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, apportando alcune novelle al comma 1.

In particolare, la **lettera a)** del comma 2 introduce la possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata (anche in blocco), anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.

Come evidenziato dalla Relazione, la precisazione sull'uso prevalentemente non abitativo consentirebbe di superare criticità emerse nei casi in cui l'immobile sia adibito ad uso non abitativo ma comprenda, ad esempio, locali adibiti a custodia o foresteria (quali caserme dimesse presidiate da un addetto alla custodia che vi alloggia).

La **lettera b)** estende invece il meccanismo di dismissione individuato dall'articolo 11-*quinquies* citato agli immobili degli enti territoriali.

In tale ipotesi si prevede, pertanto, che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera

¹⁶ *Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.*

conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.

Articolo 4 *(Capitale della Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:

a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettività giuridica.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

L'articolo 4 detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, l'intervento intenderebbe anzitutto conferire certezza al quadro normativo concernente i partecipanti al capitale della

Banca, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai Trattati Europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno. L'obiettivo sarebbe pertanto di assicurare un'ampia distribuzione fra i partecipanti delle quote rappresentative di un patrimonio di pubblico interesse, considerato che un assetto proprietario che contribuisca all'indipendenza della Banca d'Italia è rappresentato dall'equilibrata distribuzione delle quote, come stabilito dallo Statuto della Banca d'Italia (articolo 3, comma 2) e positivamente valutato dalla BCE nel suo parere del 25 agosto 2006 sul medesimo Statuto (CON/2006/44¹⁷). Sul testo normativo proposto è stato richiesto il parere della BCE, in corso di acquisizione¹⁸.

L'assetto funzionale e di *governance* della Banca d'Italia si basa su un complesso di fonti articolate e di diverso livello: normativa comunitaria che regola l'attività del Sistema europeo di banche centrali (SEBC); disposizioni bancarie e finanziarie attinenti ai poteri di vigilanza; altre norme che disciplinano i rapporti con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con le altre autorità; Statuto.

Nell'ambito dell'Eurosistema, di cui è parte integrante, la Banca d'Italia concorre alle decisioni di politica monetaria attraverso la partecipazione del Governatore al Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) e quella di propri esperti ai Comitati e Gruppi di lavoro dell'Eurosistema ai fini della relativa istruttoria tecnica. Svolge tali compiti e funzioni ai sensi del Trattato CE (articolo 105) e dello Statuto del SEBC (articolo 3).

A livello nazionale, le principali fonti normative che riguardano funzioni e organizzazione dell'Istituto sono: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB); il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato CE in materia di politica monetaria e SEBC); la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari); il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (norme di coordinamento del TUB e del TUF con la legge 28 dicembre 2005, n. 262); il DPR 12 dicembre 2006 (approvazione del nuovo Statuto).

Riflessi fondamentali per il funzionamento della Banca derivano dalla sua appartenenza al SEBC e dalle funzioni che le competono come parte integrante del Sistema. La partecipazione del Governatore al Consiglio direttivo della BCE comporta che i compiti e i poteri esercitati in tale ambito siano riservati esclusivamente alla carica. La *governance* della Banca si fonda sui principi di autonomia e di indipendenza affermati in sede comunitaria e nell'ordinamento nazionale, e ribaditi dallo Statuto.

L'indipendenza della Banca, quale Autorità di vigilanza, da interferenze indirette dei partecipanti è garantita da norme risalenti (articolo 5, comma 1, D.Lgs.C.P.S. n. 691 del

¹⁷ In particolare, il paragrafo 3.1 del citato parere afferma che, in conformità di quanto previsto nell'articolo 3 dello statuto modificato, il trasferimento delle quote del capitale della Banca d'Italia avverrà solo previo consenso del Consiglio superiore, preservando in ogni caso l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e l'equilibrata distribuzione delle quote.

¹⁸ Secondo quanto specificato nel comunicato stampa del MEF n. 239 del 2 dicembre 2013.

1947¹⁹) che escludono dalle competenze del Consiglio superiore la materia della vigilanza creditizia e finanziaria.

L'organizzazione della Banca d'Italia è stata significativamente modificata dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262²⁰, concentrandosi essenzialmente su tre aspetti: l'indipendenza e la trasparenza nelle decisioni della Banca; la struttura di governo interna dell'Istituto; l'assetto proprietario della Banca.

Riguardo alle garanzie d'indipendenza e trasparenza, l'articolo 19 citato, dopo aver riaffermato, al comma 1, l'inserimento dell'Istituto nel Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC), al comma 3 stabilisce che le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, devono assicurare alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria.

Ai sensi del comma 4, inoltre, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, è tenuta ad operare nel rispetto del principio di trasparenza, inteso come "naturale complemento" dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Lo stesso comma 4 impone alla Banca d'Italia di riferire sulla propria attività al Parlamento e al Governo.

Il comma 5 dispone che gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia debbano avere forma scritta e debbano essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in base all'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo. Si prescrive inoltre che debba essere redatto apposito verbale delle riunioni degli organi collegiali, al fine di consentire la trasparenza e la sindacabilità del processo decisionale.

Il comma 6 trasferisce al Direttorio la competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna (già rientranti nella competenza del Governatore) e quella relativa agli atti adottati su sua delega. Tale disposizione non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC. Agli atti del Direttorio si applica quanto previsto dal comma 5, che impone la forma scritta, la motivazione e la redazione di verbale della riunione in cui l'atto è adottato. Si stabilisce che le deliberazioni del Direttorio sono adottate a maggioranza, in caso di parità dei voti prevalendo il voto del Governatore.

Per quanto concerne la riforma della struttura di governo interna, il comma 7 dell'articolo 19 ha limitato a sei anni il mandato del Governatore (nell'assetto previgente mancava un limite temporale alla sua durata nella carica), con la possibilità di un solo rinnovo. Gli altri membri del Direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo.

Ai sensi del comma 8, la nomina del Governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia.

Tale procedimento si applica anche per la revoca del Governatore, nei casi previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, secondo cui il governatore di una banca centrale

¹⁹ *Istituzione di un Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.*

²⁰ *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.*

nazionale può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più le condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o se si è reso colpevole di gravi mancanze. Il comma 9 dispone l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle nuove disposizioni entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore. Entro il medesimo termine, lo Statuto della Banca d'Italia deve essere adeguato ridefinendo le competenze del Consiglio superiore al fine di attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia²¹.

Con riferimento all'assetto proprietario della Banca, il comma 2 del citato articolo 19 conferma la natura della Banca d'Italia quale istituto di diritto pubblico, già affermata dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375²².

Il successivo comma 10 dell'articolo 19 affida a un regolamento governativo il compito di ridefinire l'assetto proprietario della Banca d'Italia e di disciplinare le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne la struttura proprietaria dell'Istituto, il legislatore del 1936 stabilì che il capitale della Banca fosse di trecento milioni di lire e fosse rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna interamente versate. Ai fini della tutela del pubblico credito e dalla continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) casse di risparmio;
- b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
- c) istituti di previdenza;
- d) istituti di assicurazione.

Il processo di trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, verificatosi nel corso negli anni '90 del secolo passato ad opera della legge 30 luglio 1990, n. 218, ha poi influito – di fatto – sulla titolarità delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

L'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153²³, ha quindi disciplinato la partecipazione al capitale della Banca d'Italia da parte delle fondazioni bancarie, enti di diritto privato che avevano effettuato il conferimento delle aziende bancarie alle società nate dal processo di trasformazione delle banche pubbliche.

²¹ Alla luce delle previsioni della legge n. 262 del 2005, con DPR del 12 dicembre 2006 è stato approvato il nuovo testo dello Statuto dell'Istituto, che ha introdotto rilevanti innovazioni riguardanti organi, competenze, procedure. Le principali modifiche hanno riguardato: l'enunciazione del principio dell'indipendenza della Banca (art. 1); l'introduzione del mandato a termine per tutti i membri del Direttorio (artt. 24, 25, 26); l'adeguamento delle norme su nomina, rinnovo del mandato e revoca del Governatore (art. 17); l'introduzione del principio di collegialità per l'adozione da parte del Direttorio - i cui componenti sono aumentati a cinque - dei provvedimenti aventi rilevanza esterna attinenti alle funzioni istituzionali (artt. 21, 22, 23); l'ampliamento delle competenze del Consiglio superiore (art. 18); la previsione di una relazione con cui la Banca riferisce annualmente al Parlamento e al Governo sulla propria attività (art. 41).

²² *Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.*

²³ *Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461.*

Attualmente l'articolo 3 dello Statuto della Banca d'Italia prevede che la cessione di quote del capitale avviene solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio "nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e di una equilibrata distribuzione".

Nella tabella seguente è indicata l'attuale composizione del capitale dell'Istituto (aggiornata al 16 ottobre 2013).

Ente partecipante	Numero quote	Numero voti
Intesa Sanpaolo S.p.A.	91.035	50
UniCredit S.p.A.	66.342	50
Assicurazioni Generali S.p.A.	19.000	42
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.	18.602	41
INPS	15.000	34
Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	11.869	27
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	8.500	21
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	7.500	19
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.	6.300	16
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.	6.094	16
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.	5.656	15
Fondiarìa - SAI S.p.A.	4.000	12
Allianz Società per Azioni	4.000	12
Banco Popolare s.c.	3.668	11
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.	3.610	11
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.	2.800	9
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.	2.626	9
Banca delle Marche S.p.A.	2.459	8
INAIL	2.000	8
Milano Assicurazioni	2.000	8
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (CARIFVG S.P.A.)	1.869	7
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.	1.126	6
Cassa di Risparmio dell'Umbria S.p.A.	1.106	6
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.	949	5
Banca Popolare di Milano S.c.a r.l.	873	5
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.	769	5
Banca Regionale Europea S.p.A.	759	5
Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.	750	5
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.	687	5
Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.	675	5
Banca dell'Adriatico S.p.A.	653	5
Cassa di Risparmio di S. Miniato S.p.A.	652	5
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.	605	5
Banca Carime S.p.A.	500	5
Società Reale Mutua Assicurazioni	500	5
Veneto Banca S.c.p.a.	480	4

Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.	430	4
Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.	393	3
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.	377	3
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.	329	3
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.	311	3
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.	266	2
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.	251	2
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.	237	2
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.	200	2
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.	194	1
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.	151	1
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.	130	1
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.	123	1
TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.	115	1
Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.	111	1
Credito Valtellinese S.c.	101	1
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.	101	1
CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.	100	1
Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino S.p.A.	36	–
Banca CARIFE S.p.A.	8	–
Banca Monte Parma S.p.A.	8	–
Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.	8	–
Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.	4	–
Banca del Monte di Lucca S.p.A.	2	–
TOTALI	300.000	535

Il **comma 1** dell'articolo 4 ribadisce che la Banca d'Italia è:

- istituto di diritto pubblico (articolo 20 del R.D.L. n. 375 del 1936 e articolo 19 della legge n. 262 del 2005);
- banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali (articolo 2 del D.Lgs. n. 43 del 1998 e articolo 19 della legge n. 262 del 2005);
- autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

Si ricorda che l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico nell'autunno 2014 rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa. Obiettivo dell'unione bancaria è dare vita a un quadro finanziario integrato per salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche. Le sue componenti saranno il meccanismo di vigilanza unico e i nuovi quadri integrati di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi.

Con il regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 sono stati attribuiti alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia

di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; l'articolo 6 disciplina la cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico

La Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

Si tratta della stessa formulazione utilizzata per la BCE dall'articolo 282, par. 3, del Trattato UE.

L'articolo 19, comma 3, della legge n. 262 del 2005 prevede che le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.

L'articolo 1 dello Statuto stabilisce che, nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza.

Il **comma 2** autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro.

Il capitale, a seguito dell'aumento, è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

Si ricorda che il previgente valore del capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 20 del R.D.L. n. 375 del 1936 (che viene abrogato dal successivo articolo 6, comma 2) è di trecento milioni di lire, rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna interamente versate²⁴.

Secondo la Relazione "viene determinato in modo trasparente il valore corrente delle quote sulla base dei diritti riconosciuti ai partecipanti nell'attuale contesto giuridico-istituzionale della Banca d'Italia (...) Questa operazione realizza una definitiva rivalutazione del valore del capitale a suo tempo conferito dai soggetti partecipanti, secondo le loro legittime aspettative, non diversamente da qualunque altro investitore e non comporta alcun trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca agli stessi partecipanti".

Quanto al nuovo ammontare del capitale fissato dalla norma in esame, la Relazione ricorda come questo sia stato considerato congruo da una commissione di esperti indipendenti e qualificati.

Al riguardo, si ricorda il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Governatore della Banca d'Italia, ha pubblicato il 9 novembre 2013 il [rapporto sull'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia](#)²⁵.

²⁴ L'articolo 3 dello Statuto della Banca d'Italia stabilisce che il capitale ammonta a 156.000 euro, suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna.

²⁵ Redatto dalla Banca d'Italia con l'ausilio del Comitato di esperti di alto livello formato dai professori Franco Gallo, Lucas Papademos e Andrea Sironi.

Il rapporto evidenzia anzitutto come l'assetto azionario dell'Istituto andrebbe rivisto prima di tutto perché i processi di concentrazione avvenuti negli ultimi anni hanno accresciuto la percentuale del capitale detenuta dai più grandi gruppi bancari; andrebbero inoltre evitati gli effetti negativi della legge n. 262 del 2005 laddove contempla un possibile trasferimento allo Stato della proprietà, mantenendo così l'indipendenza dell'Istituto dalle pressioni politiche; andrebbero infine modificate le norme che disciplinano la struttura proprietaria per chiarire che i partecipanti non hanno diritti economici sulla parte delle riserve della banca riveniente dal signoraggio, che deriva esclusivamente dalla funzione pubblica di emissione delle banconote.

"Il modo più ovvio per ridurre la concentrazione dei partecipanti - si legge nel rapporto - consiste nell'introduzione di un limite massimo alla percentuale di quote detenibili da ciascun soggetto, ampliando allo stesso tempo la base azionaria. A tal fine, le quote dovrebbero essere facilmente trasferibili e in grado di attrarre potenziali acquirenti (investitori istituzionali con un orizzonte di lungo periodo)".

Il rapporto ritiene pertanto necessario:

- calcolare il valore corrente delle quote della Banca;
- aumentare il valore del capitale della Banca, trasferendo una parte di riserve a capitale;
- attribuire ai partecipanti un flusso futuro di dividendi, il cui valore attuale netto sia pari al valore corrente stimato delle azioni della Banca (ponendo contemporaneamente fine a ogni eventuale pretesa sulle riserve statutarie);
- fissare un limite massimo alla quota di capitale detenibile da una singola istituzione o gruppo, stabilendo un intervallo temporale entro il quale cedere obbligatoriamente le quote eccedenti.

Secondo il rapporto la riforma, per essere equa, "non deve incidere sul valore delle quote dei partecipanti. Questo risultato dipende dal valore del capitale della banca e dal tasso di dividendo adottato nel nuovo regime".

Per gli esperti nelle attuali condizioni di mercato, qualora il capitale della banca venisse aumentato a 6-7 miliardi di euro e considerando un tasso di dividendo del 6% (360 o 420 milioni di termini assoluti), il valore delle azioni dopo la riforma si collocherebbe in un intervallo compreso tra 5 e 7,5 miliardi di euro. "La riforma non modificherebbe i diritti economici dei partecipanti, garantendo un flusso futuro di dividendi il cui valore attuale netto è pari al valore corrente stimato delle azioni della Banca".

Ai sensi del **comma 3**, ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

Gli articoli 39 e 40 dello Statuto della Banca d'Italia prevedono la possibilità di accantonare annualmente alle riserve importi fino al 40 per cento degli utili netti dell'esercizio; inoltre, stabiliscono che i frutti relativi all'investimento delle riserve siano destinati in aumento delle riserve stesse, con l'eccezione di seguito indicata.

L'articolo 39 prevede in particolare che ai partecipanti siano distribuiti dividendi per un importo fino al 10 per cento del capitale (ossia sino a un massimo di 15.600 euro).

L'articolo 40 stabilisce che dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio Superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 39, una somma non superiore al 4 per cento dell'importo delle

riserve medesime quali risultano dal bilancio dell'anno precedente. I partecipanti possono quindi ricevere una somma aggiuntiva, prelevata dai frutti degli investimenti delle riserve ma non superiore al 4 per cento di queste ultime.

Tale somma aggiuntiva - come evidenziato dal rapporto sull'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia sopra citato - "ha costituito la vera remunerazione dei partecipanti negli ultimi decenni. L'importo distribuito si è sempre collocato su valori di gran lunga inferiori al limite massimo del 4 per cento delle riserve (negli ultimi 14 anni si è commisurato allo 0,5 per cento); per il 2012 sono stati distribuiti a tale titolo circa € 70 milioni".

La Relazione, dopo aver sottolineato come la norma in esame mantenga il tetto alla remunerazione delle quote, ricorda che sistemi di remunerazione del capitale basati sulla distribuzione di dividendi in misura massima si ritrovano negli Statuti di altre banche centrali aperti alla partecipazione di privati (Stati Uniti, Svizzera, Belgio, con fissazione del limite del 6% del capitale, e Giappone).

Resta inalterato il sistema di riconoscimento all'erario degli utili netti previsto dall'articolo 39, comma 2, dello Statuto; andrà invece eliminata - con il meccanismo di adattamento cui al successivo articolo 6, comma 5, lettera b) - la previsione (articolo 40, comma 3) che riconosce ai partecipanti pretese sull'importo delle riserve.

Il **comma 4** individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto.

Si tratta in particolare di:

- banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
- imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
- fondazioni bancarie di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 153 del 1999;
- enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia;
- fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005²⁶, e fondi pensione di cui all'articolo 15-ter dello stesso decreto legislativo n. 252 del 2005²⁷, aventi soggettività giuridica.

²⁶ Si tratta dei fondi pensione costituiti:

- a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
- b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

²⁷ Si tratta dei fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera.

Banche, assicurazione, fondazioni, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione già possono acquisire quote di partecipazione, mentre per i fondi pensioni la norma introduce una innovazione.

La norma chiarisce altresì che tutte le banche possono partecipare al capitale dell'Istituto.

Difatti, come evidenziato dalla Relazione, attualmente solo le banche succedute nelle posizioni giuridiche delle aziende creditizie considerate dalla legge n. 375 del 1936 (casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale) risultano pienamente legittimate al possesso delle quote.

Per banche, assicurazioni e fondi pensione la norma introduce la possibilità di partecipare anche a soggetti di stati membri dell'Unione europea.

Sul punto, si rileva che il Ministero dell'economia e delle finanze (con [comunicato n. 239 del 2 dicembre 2013](#)) ha ribadito come - in conformità ai Trattati europei ed ai principi di libertà in essi contenuti - non sia possibile escludere che i soggetti autorizzati a partecipare al capitale della Banca d'Italia possano avere anche sede legale e amministrazione centrale in uno Stato dell'Unione diverso dall'Italia.

Ai sensi del **comma 5**, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 5 per cento, né direttamente né indirettamente.

Per le quote in eccesso:

- non spetta il diritto di voto;
- i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Attualmente Intesa Sanpaolo S.p.A. (30,3 per cento), UniCredit S.p.A. (22,1 per cento), Assicurazioni Generali S.p.A. (6,3 per cento) e Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (6,3 per cento) possiedono quote in ammontare superiore al 5 per cento del capitale; l'INPS possiede quote pari al 5 per cento.

La Relazione segnala peraltro come il limite al diritto di voto sia inferiore a quello attualmente previsto dallo Statuto, al fine di favorire la distribuzione del capitale fra i partecipanti.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di 100 o più quote di partecipazione. I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purché ne siano titolari da non meno di tre mesi. Ciascun partecipante non ha diritto in alcun caso a più di 50 voti.

Il **comma 6** consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma.

Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Tali operazioni:

- sono autorizzate dal Consiglio Superiore, con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- sono effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4;
- sono realizzate con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento.

La Relazione evidenzia come la norma introduca una facoltà altrimenti non prevista e sia stata redatta in modo ampio e non tassativo.

Articolo 5 *(Organi della Banca d'Italia)*

1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

L'**articolo 5** detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia.

Per quanto concerne la *governance* della Banca d'Italia, questa è affidata, secondo competenze e modalità di esercizio contemplate dallo Statuto, ai seguenti organi centrali: l'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio superiore, il Direttorio, il Collegio sindacale, il Governatore, il Direttore generale e i tre Vice direttori generali.

In estrema sintesi, l'assemblea generale ordinaria dei partecipanti si riunisce annualmente, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. L'assemblea straordinaria è l'organo competente a deliberare le modifiche statutarie; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia prevista dallo Statuto.

Il consiglio superiore è l'organo cui spetta l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca. Nomina, su proposta del Governatore, il Direttore generale e i vice Direttori generali e concorre, fornendo un parere, alla procedura di nomina del Governatore. Ha competenze su aspetti gestionali, organizzativi e contabili: adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale e l'assetto organizzativo generale della Banca, approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa e gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca. Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di tredici consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.

Il Direttorio è un organo collegiale, costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali, competente per l'assunzione dei provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei

presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne; dura in carica sei anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore; coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d'impedimento.

I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Il Collegio sindacale svolge funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento generale. Si compone di cinque membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei partecipanti, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte.

Il **comma 1** dell'articolo 5 stabilisce che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

Si tratta in particolare delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge.

La norma riprende, ampliandolo, il principio contenuto al comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. n. 691 del 1947²⁸, secondo il quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia (che è organo nominato dai partecipanti al capitale) non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato Interministeriale (ossia la vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria). Tale disposizione viene peraltro soppressa dal successivo articolo 6, comma 3, cui si fa rinvio.

La Relazione evidenzia come la norma, facendo riferimento alle "finalità istituzionali" dell'Istituto, utilizzi una formulazione recentemente utilizzata in sede di revisione dello Statuto (articolo 21, comma 229), al fine di ricomprendere tutti i compiti istituzionali e le attribuzioni autoritative assegnati alla Banca d'Italia.

Il **comma 2** prevede che il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di

²⁸ *Istituzione di un Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.*

²⁹ Tale norma prevede che al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.

indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

Lo Statuto della Banca d'Italia già prevede tale composizione del Consiglio superiore (Governatore e 13 consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca): la novità consiste pertanto nell'istituzione di apposito comitato a cui viene affidato il compito di selezionare una lista di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, da sottoporre per l'elezione alle assemblee presso le sedi della Banca.

Articolo 6

(Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni)

1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - *(Rappresentante del Governo)*. -- 1. La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi».

2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.».

2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

4. È abrogato il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

5. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle

disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3;

c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;

d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi.

6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

L'**articolo 6** detta disposizioni di coordinamento ed altre disposizioni concernenti la Banca d'Italia.

In particolare il **comma 1** sostituisce l'articolo 114 del con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204³⁰, con il quale si prevede la partecipazione di un rappresentante del governo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio della Banca d'Italia.

Il testo previgente dell'articolo 114 prevede in particolare che la direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro del tesoro del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. Eguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale di amministrazione.

Alle sedute dell'assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetta assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Nel testo del nuovo articolo 114, oltre ovviamente all'eliminazione di riferimenti ormai superati ad enti non più esistenti, vengono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento da parte del delegato governativo e del Ministro dell'economia e delle finanze sulle delibere dell'assemblea e del Consiglio superiore.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 43 del 1998³¹ aveva già limitato i suddetti poteri di sospensione ed annullamento posti in capo al governo (disposizione peraltro abrogata dal successivo comma 4 dell'articolo in esame). Il comma 3 dell'articolo 3 citato prevede infatti che i poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero.

Rimane invece l'obbligo, da parte della Banca d'Italia, di informare il Ministro dell'Economia e delle finanze riguardo alle convocazioni dell'assemblea generale dei partecipanti e alle adunanze del Consiglio superiore, così come viene mantenuto il potere governativo di inviare un proprio rappresentante (o un funzionario delegato dal Ministro dell'Economia e delle finanze) ad assistere alle

³⁰ *Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.*

³¹ *Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.*

assemblee ordinarie dei partecipanti ed alle sedute del Consiglio superiore dell'Istituto.

Il testo previgente dell'articolo 114 e quello modificato dalla norma in esame sono riprodotti a fronte qui di seguito.

Regio Decreto 28 aprile 1910, n. 204	
<i>Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 114	Articolo 114 <i>Rappresentante del Governo</i>
La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro del tesoro del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca romana , inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.	1. La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.
Eguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale di amministrazione.	
Alle sedute dell'assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetta assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.	2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo , o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze .
Di questa sospensione dev'essere immediatamente informato il Ministro del tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'istituto interessato, nel termine di cinque giorni dalla avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione il Ministro medesimo potrà far seguire l'annullamento della deliberazione, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.	

Il **comma 2** abroga una serie di disposizioni che risultano incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina della Banca d'Italia dagli articoli 4 e 5.

Vengono pertanto abrogati:

- l'articolo 115 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204³², concernente il potere del Ministro dell'economia di sospendere ed annullare direttamente una deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio ritenuta contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti.
- gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375³³.

L'articolo 20 prevede che il capitale della Banca ammonta a trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna interamente versate. Stabilisce altresì che le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

L'articolo 21 detta disposizioni in merito al rimborso, agli (allora) attuali azionisti della Banca d'Italia, a partire dal 1° giugno 1936, del valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935, nella misura fissa di lire 1.300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'articolo 22 stabilisce che il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito; ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 5, comma 2, del testo in esame prevede (in analogia con lo Statuto) che il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.

Ulteriori abrogazioni vengono disposte dai **commi 3 e 4** dell'articolo in esame. Sono abrogati in particolare:

- il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691³⁴;

³² *Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione.*

³³ *Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.*

³⁴ *Istituzione di un Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.*

tale norma prevede che il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio (ossia in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria);

- il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;

come già anticipato, la disposizione prevede che i poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero;

- il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262³⁵.

Tale norma prevede che con regolamento sia ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e siano disciplinate le modalità di trasferimento - entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge - delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

Al riguardo, si segnala che nel [rapporto sull'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia](#) (su cui si veda più diffusamente *supra* nella scheda relativa all'articolo 4) si raccomanda di evitare il dispiegarsi degli "effetti negativi della legge n. 262 del 2005, mai attuata, che contempla un possibile trasferimento allo Stato della proprietà della Banca. L'equilibrio che per anni ha assicurato l'indipendenza dell'Istituto, preservandone la capacità di resistere alle pressioni politiche, non va alterato".

Il **comma 5** prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 43 del 1998 (articolo 10, comma 2), entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

In base al comma 2 dell'articolo 10 citato le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

³⁵ Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

La norma esplicita una serie di principi direttivi da tenere in considerazione per l'adeguamento statutario:

- a) mantenimento di adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;
- b) limitazione dei diritti patrimoniali dei partecipanti a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3 (partecipazione al capitale e distribuzione di dividendi sugli utili netti);
- c) previsione di un periodo di adeguamento - non superiore a 24 mesi - durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia del 5 per cento del capitale non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi. Tale periodo di adeguamento decorre dal completamento dell'aumento di capitale disposto dall'articolo 4, comma 2;
- d) abrogazione della clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4.

Si tratta della disposizione, contenuta all'articolo 3, comma 2, dello Statuto, secondo la quale il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.

Il **comma 6** dispone infine che - a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del testo in esame - le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sono collocate nel comparto delle attività destinate alla negoziazione (quindi nel portafoglio di *trading*) agli stessi valori di iscrizione che avevano nel comparto di provenienza.

Salvo quanto sopra disposto, restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38³⁶, concernenti l'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci d'esercizio.

Per la Relazione la norma opera coerentemente con la creazione di un mercato delle partecipazioni al capitale di Banca d'Italia e al fine di favorire effettivamente gli scambi.

³⁶ *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.*

Articolo 7 *(Disposizione di coordinamento)*

1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere *e-bis*) ed *e-ter*), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo 25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.

L'**articolo 7** reca disposizioni di coordinamento in materia di accise.

Si ricorda che le lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2013³⁷ hanno previsto entrambe - a copertura, rispettivamente, dell'articolo 5, commi 3 e *3-bis* (restauro del Mausoleo di Augusto, tutela di beni culturali e celebrazioni di particolari ricorrenze), e dell'articolo 8 (*tax credit* cinema) del medesimo decreto-legge - incrementi delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico³⁸, in misura tale da garantire un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di euro per l'anno 2014 (lett. *e-bis*) e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 (lett. *e-ter*).

Tali incrementi di aliquote sono ulteriori a quelli già indicati nel precedente articolo 14, comma 2, del medesimo decreto³⁹.

Successivamente l'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013⁴⁰ è di nuovo intervenuto in materia, prevedendo in particolare che le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo

³⁷ *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

³⁸ Le aliquote di accisa per tali prodotti sono indicate nell'Allegato 1 al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504 del 1995).

³⁹ Il comma 2 dell'articolo 14 citato ha rideterminato le aliquote nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

⁴⁰ *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.*

14, comma 2, del citato decreto-legge n. 91 del 2013 per il 2014 e a decorrere dal 2015 sono fissate nelle seguenti misure:

- a decorrere dal 1° gennaio 2014:
 - birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
 - prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
 - alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.
- a decorrere dal 1° gennaio 2015:
 - birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
 - prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
 - alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.

La norma in esame, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettere *e-bis*) ed *e-ter*) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2013, chiarisce che gli incrementi di accisa ivi previsti si riferiscono alle aliquote di accisa come rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.

Si prevede inoltre che tali ulteriori incrementi saranno statuiti con una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovrà essere emanata entro il 31 dicembre 2013 e pubblicata sul sito *internet* della stessa Agenzia.

Articolo 8
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, si provvede mediante utilizzo delle pari complessivamente a 2.163,097 maggiori entrate derivanti dal medesimo milioni di euro per l'anno 2013 e articolo 2.
1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014,

L'**articolo 8** reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Esso dispone in particolare che la copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 (quantificati complessivamente in 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014) viene assicurata dalle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 2.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'**articolo 9** dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (ossia il 30 novembre 2013).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>75</u>	Dossier	Il riordino normativo sulle imprese artigiane (AA.SS. nn. 264, 268, 412 e 652)
<u>76</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" - Ed. provvisoria
<u>77</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1149 "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
<u>78</u>	Dossier	Regolamentazione del mercato di pietre e metalli preziosi (AA.SS. nn. 237, 327 e 683)
<u>79</u>	Dossier	La Commissione per il controllo dell'applicazione delle leggi istituita dal Senato francese: i primi due anni di attività
<u>80</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1174 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"
<u>81</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"
<u>82</u>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 198, 312 e 1060 relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna
<u>83</u>	Dossier	Finanziamento dei partiti: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1118)
<u>84</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 42 "Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"
<u>85</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. ... "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".